

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-392 del 28/01/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 E STABILIMENTO ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA DELLA RESISTENZA N.78. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-114 DEL 10/01/2020, LIMITATAMENTE ALL'ALLEGATO A) $\dot{z}$ EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-385 del 27/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 E STABILIMENTO ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA DELLA RESISTENZA N.78. **CORREZIONE**, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-114 DEL 10/01/2020, LIMITATAMENTE ALL'ALLEGATO A) – EMISSIONI IN ATMOSFERA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-114 del 10/01/2020 a favore della Società **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e stabilimento ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la comunicazione inoltrata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina e acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/11813 del 24/01/2020 – pratica SinaDoc 3507-2020 – con la quale è stata trasmessa la richiesta della Società **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e stabilimento ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, per la correzione dell'Allegato A) – emissioni in atmosfera – di cui all'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.2020-114 del 10/01/2020;

VERIFICATO e accertato da parte di questo Servizio ARPAE SAC che, per mero errore materiale è stato indicato, per il punto di emissione E2 la provenienza da impianto di spazzolatura kiwi anziché, come dichiarato dall'azienda e come già autorizzato: Punti di emissione E2a, E2b - impianto calibratura e confezionamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg. Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla correzione dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-114 del 10/01/2020 a favore della Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola, trattandosi di mero errore materiale, procedendo pertanto alla sostituzione dell'Allegato A) – emissioni in atmosfera e mantenendo invariato l'Allegato B) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale**, dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-114 del 10/01/2020 a favore della Società **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e stabilimento ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito esclusivamente l'Allegato A) – emissioni in atmosfera - dove, per mero errore materiale, è stato indicato per il punto di emissione E2 la provenienza da impianto di spazzolatura kiwi anziché, come dichiarato dall'azienda e come già autorizzato: Punti di emissione E2a, E2b - impianto calibratura e confezionamento;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nella Determina Dirigenziale n.2020-114 del 10/01/2020 adottata da ARPAE SAC, non oggetto della presente correzione.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- ➔ La Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola, con sede operativa in Comune di Castelbolognese, svolge attività di conservazione prodotti ortofrutticoli. Nello specifico nella sede produttiva di Castelbolognese viene effettuata la lavorazione di kiwi, pesche nettarine e susine;
- ➔ Le emissioni in atmosfera derivano dall'impianto di calibratura e confezionamento (E2a, E2b). I sistemi di abbattimento installati risultano idonei per l'abbattimento del materiale particellare. E' inoltre presente una emissione derivante dall'essiccatore per la frutta a servizio del laboratorio (E41).
- ➔ Le restanti emissioni sono di tipo diffuso e provengono da: cella di maturazione, estrattori per ricambi d'aria, condizionatori e da impianti termici per uso civile e industriale;
- ➔ con la domanda di modifica sostanziale dell'AUA, la Società chiede la installazione di un nuovo impianto per la spazzolatura del kiwi, che afferirà al nuovo punto di emissione denominato E42, dotato di un sistema di abbattimento del materiale particellare mediante installazione di Filtro a cartucce in poliestere;
- ➔ Per le emissioni di tipo diffuso e i punti di emissione provenienti dagli impianti termici, sia ad uso civile che produttivo, di seguito elencati, non si indicano limiti specifici, trattandosi di sfiati, ricambi d'aria e sfiati di emergenza. Per gli impianti termici, alimentati a metano, vengono fissate prescrizioni, come indicato al punto 4) dell'Allegato A) alla presente AUA.

Elenco emissioni diffuse:

Emissione da cella di maturazione (E1);
Emissioni diffuse da estrattori di emergenza ammoniaci (da E3 a E19);
Emissioni diffuse da n.2 estrattori aria locale caricabatterie (E20,E21);
Emissione diffusa da ricambio aria officina (E22);
Emissioni diffuse da estrattori aria cabina elettrica (E23,E24);
Emissioni diffuse da ricambio aria locale compressori (E25,E26);
Emissione diffusa da valvole di sicurezza in vasca di abbattimento acqua per ammoniaci (E27)
Emissione diffusa da sfiato degasatore acqua pozzi per metano (E28);
Emissione diffusa da condensatori evaporativi frigo per ammoniaci (E29);
Emissione diffusa da condizionatore uffici (E30);
Emissione diffusa da condizionatore sala analisi (E31);
Emissione diffusa da condizionatore sala quadri (E33);
Emissione diffusa da condizionatore negozio cantina (E34);
Emissioni diffuse da condizionatori box (da E35 a E39);
Emissione diffusa da condizionatore appartamento (E40);

Impianti termici:

Emissione CT1 – Impianto termico civile a metano da 26 kW;
Emissione CT2 – Impianto termico civile a metano da 26 kW;
Emissione CT3 – Boiler servizi a metano da 5,8 kW;
Emissione CT4 – Impianto termico ad uso industriale a metano da 873,8 kW;
Emissione CT5 – Impianto termico ad uso industriale a metano da 873,8 kW;
Emissione CT6 – Impianto termico civile a metano da 133,7 kW;
Emissione CT7 – Impianto termico per cabina a metano da 19,9 kW.

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E2a - IMPIANTO CALIBRATURA E CONFEZIONAMENTO - F.M. -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2b - IMPIANTO CALIBRATURA E CONFEZIONAMENTO – Ciclonfiltro -

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E42 - IMPIANTO DI SPAZZOLATURA KIWI - NUOVO – Filtro a cartucce -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Prescrizioni:

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E42, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di funzionamento rappresentativo dell'impianto (10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR celle	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR celle	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche

NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
4. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime della nuova emissione **E42 il 31/03/2020**. Entro tale data deve essere comunicata ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio con un anticipo di almeno 15 giorni e la data effettiva di messa a regime, dopodiché la Ditta è tenuta ad effettuare le procedure di cui al precedente punto 1);
5. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E2a, E2b ed E42, mentre per i restanti punti la ditta può utilizzare una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sui sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi;
- le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici sopra elencati, con frequenza almeno annuale. Per gli impianti termici ad uso civile, l'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.